

Analisi comparativa delle modifiche statutarie rispetto alla versione vigente

Materia	Statuto vigente	Modifiche statutarie proposte dalla Fondazione con PEC del 09/03/2026 e, a seguito del parere dell'Avvocatura regionale, con PEC del 18/03/2026.
<b>Denominazione e sede</b>	<p><b>Art. 1 - Denominazione e Sede</b>                      È costituita la: "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.                      La Fondazione ha sede in Napoli alla via Teresa Ravaschieri, 8, già Via della Croce Rossa 8.                      La Fondazione potrà istituire sedi decentrate in altre città. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.</p>	<p><b>Articolo 1</b>                      La "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON - E.T.S." ha sede nel Comune di Napoli.</p>
<b>Scopo, Attività Strumentali, Accessorie e Connesse</b>	<p><b>Art. 2 - Scopo</b>                      La Fondazione non ha scopo di lucro.                      La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dell'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.                      La Fondazione svolge attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica, prevalentemente a supporto dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, supporto rigidamente vincolato a quanto riportato nei documenti programmatici aziendali e regionali, avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività:                      a) supporto alle attività sanitarie, alla qualità dell'accoglienza e alla umanizzazione delle cure;                      b) supporto alla ricerca scientifica ed alla formazione del personale aziendale;                      c) specifica e motivata contribuzione all'acquisto di apparecchiature per l'assistenza medica e per la ricerca o di altri beni, comunque utili alle attività dell'Azienda;                      d) contributo al miglioramento della qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie nel periodo delle cure, anche con offerta di forme di ospitalità e sostegno;                      e) sviluppo di iniziative di radicamento dell'Azienda sul territorio e impulso alle attività di cooperazione nazionale ed internazionale;                      f) raccolta fondi, anche con l'organizzazione in proprio di specifiche iniziative orientate a tal fine, nonché attraverso la eventuale commercializzazione di materiali e le connesse attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto</p>	<p><b>Articolo 2</b>                      La Fondazione, nata per volontà della Regione Campania e dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, si propone di svolgere la propria opera a supporto della salute fisica, psichica e sociale del bambino e dell'adolescente, con particolare riferimento alle attività dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon.                      In particolare, gli ambiti di operatività sono:                      - promozione della cultura della salute globale del bambino e dell'adolescente malato;                      - sostegno ad attività assistenziali in ambito pediatrico e ospedaliero;                      - sostegno ad attività di ricerca scientifica traslazionale;                      - supporto al miglioramento della qualità dell'accoglienza e per la umanizzazione delle cure dei bambini e delle famiglie;                      - sostegno alla formazione del personale che opera in campo pediatrico e ospedaliero;                      - sviluppo di iniziative sul territorio volte a promuovere la cultura della solidarietà sulle tematiche del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti socio-sanitari e psicopedagogici;                      - raccolta fondi e connessa attività di marketing con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti di auguri, ecc.), nonché ogni attività prevista dall'art.7 c.1 e 2 del D.Lgs. 117/2017, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";</p>

<p>dall'art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 "Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia";</p> <p>g) altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione, ricadenti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.</p> <p>4. La Fondazione promuove e sostiene la ricerca e la formazione sui temi del bambino e dell'infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio.</p> <p><b>Art. 3 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse</b></p> <p>1. La Fondazione, nel rispetto dei divieti sanciti all'articolo 2, potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento dei propri scopi, ed a titolo esemplificativo potrà:</p> <p>a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;</p> <p>b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;</p> <p>c) partecipare e collaborare, sia in Italia che all'estero, con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione o comunque ad essi correlati;</p> <p>d) promuovere ed organizzare ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni sulle tematiche dell'infanzia e delle problematiche ad essa correlate;</p> <p>e) promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, scuole e/o corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminariali, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati;</p> <p>f) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni quali: rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi;</p> <p>g) istituire premi e borse di studio;</p> <p>h) realizzare scritti e pubblicazioni sulle tematiche riguardanti l'attività e lo scopo della Fondazione;</p> <p>i) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, singolarmente ed in collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri centri di ricerca e di studio nelle materie riguardanti lo scopo della Fondazione.</p> <p>j) svolgere ogni altra attività strumentale, connessa o comunque utile al perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione.</p> <p>Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 comma 1 lett. a, b, c, d, g, h, i.</p> <p>La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi. Tali attività diverse, così come previste all'art.6 dal D.Lgs. 117/2017, devono intendersi quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Nei suddetti limiti, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di amministrazione.</p> <p>La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017.</p>
---	---

	<p>2. Nell'espletamento della propria attività, la Fondazione opera anche avvalendosi della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio.</p> <p>3. In ogni sua attività la Fondazione opera secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio e ottimizzando l'impiego delle risorse.</p> <p>4. L'ordinamento, la gestione, la contabilità, sono disciplinati da regolamenti o altri provvedimenti dell'Organo di Amministrazione, adottati nel rispetto della disciplina e dei principi applicabili agli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.</p>	
<b>Patrimonio</b>	<p><b>Art. 4 – Patrimonio</b>  Il Patrimonio della Fondazione è articolato in 'patrimonio vincolato' e 'capitale di funzionamento'.</p> <p>Il 'patrimonio vincolato' della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai Soci Fondatori, mediante atti di dotazione alla Fondazione;</p> <p>b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge.</p> <p>3. La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamento rispetto al valore determinato in € 50.000 (cinquantamila).</p> <p>4. Nel rispetto della disposizione di cui al comma 3, il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 2.</p> <p>5. Il capitale di funzionamento è costituito da:</p> <p>a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;</p> <p>b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;</p> <p>c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;</p> <p>d) eventuali avanzi di gestione.</p> <p>6. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento.</p> <p>7. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p><b>Articolo 3</b>  Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni e dalle somme ricevuti in dotazione e descritti negli atti di costituzione e di dotazione della Fondazione stessa. Il fondo di dotazione iniziale, conferito in eguale misura dalla Regione Campania e dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, ammonta complessivamente ad euro 200.000,00 (duecentomila/00). La composizione e la consistenza del patrimonio sono suscettibili di essere modificate o integrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;</li> <li>- da eventuali contributi pubblici;</li> <li>- dalla destinazione dell' avanzo di gestione;</li> <li>- da ogni attività di raccolta fondi realizzata ai sensi dell'art.7 c.2 del D.Lgs. 117/2017;</li> <li>- da entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art 6 del D.Lgs 117/2017.</li> </ul> <p>Il patrimonio della Fondazione dovrà essere utilizzato per le finalità di cui al precedente articolo 2.</p> <p>La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi sia con rendite patrimoniali che attraverso l'apporto e la collaborazione dell'Azienda ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon e anche con eventuali altri contributi e con fondi e/o proventi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione, da lasciti, donazioni ed elargizioni, ecc. di soggetti privati, di Amministrazioni, di Enti pubblici e di ogni altro soggetto dotato o meno di personalità giuridica.</p>
<b>Soci fondatori</b>	<p><b>Art. 5 - Soci Fondatori</b>  Sono Soci Fondatori l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon e la Regione Campania.</p>	<b>Articolo eliminato</b>

	<p>Possono assumere la qualifica di Socio Fondatore altre Regioni, le Province, i Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici.</p> <p>È esclusa l'adesione quale Socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato. La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, all'Assemblea dei Fondatori.</p> <p>L'adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della Fondazione di una quota di partecipazione nonché di eventuali ulteriori contributi in denaro o in altre prestazioni nella misura definita dall'Assemblea dei Fondatori.</p>	
<b>Organi della Fondazione</b>	<p><b>Art. 6 - Organi della Fondazione</b></p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'Assemblea dei Fondatori;</li> <li>-il Presidente;</li> <li>-l'Organo di Amministrazione;</li> <li>-il Collegio Sindacale;</li> <li>-il Comitato di Indirizzo e Garanzia.</li> </ul> <p>L'assunzione delle cariche negli organi della Fondazione avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. e delle ulteriori ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Ogni carica, ad eccezione di quella di membro del Collegio Sindacale, è a titolo onorifico e non dà diritto ad alcun tipo di emolumento, salvo eventuali rimborsi di spese documentate, nei limiti degli importi stanziati in bilancio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali dal CCNL di riferimento.</p>	<p><b>Articolo 4</b></p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Presidente;</li> <li>- Il Consiglio di amministrazione;</li> <li>- Il Collegio dei Sindaci Revisori;</li> <li>- Il Comitato dei Garanti;</li> <li>- Il Comitato Consultivo.</li> </ul>
<b>Assemblea dei Fondatori</b>	<p><b>Art. 7 - Assemblea dei Fondatori</b></p> <p>L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Soci Fondatori che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona da questi delegata.</p> <p>L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto. In caso di temporanea mancanza del Presidente essa è convocata dal Consigliere di Amministrazione anziano o, in mancanza, dal Direttore Generale pro-tempore della AORN Santobono Pausilipon.</p> <p>L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 30 ottobre per esaminare e approvare il bilancio di previsione della Fondazione;</li> <li>• entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione.</li> </ul> <p>In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.</p>	<b>Organo non presente</b>

	<p>L'Assemblea dei Fondatori viene convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione. La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata, o a mezzo pec, inviata almeno dieci giorni solari prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza.</p> <p>All'Assemblea dei Fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Amministrazione ovvero l' Amministratore unico. I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono redatti in uno specifico libro, da persona designata dal Presidente.</p> <p>All'Assemblea dei Fondatori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la definizione dei programmi pluriennali di indirizzo;</li> <li>• l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dall'Organo di Amministrazione;</li> <li>• l'approvazione delle modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.PR. 10 febbraio 2000 n. 361;</li> <li>• la nomina dell'Organo di Amministrazione;</li> <li>• la nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi;</li> <li>• la nomina di otto degli undici membri del Comitato di Indirizzo e Garanzia;</li> <li>• le determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi;</li> <li>• l'approvazione dei regolamenti, proposti dall'Organo di Amministrazione.</li> </ul> <p>Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo Statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente dai competenti organi dei Soci Fondatori.</p>	
<p><b>Organo di amministrazione</b></p>	<p><b>Art. 8 - Organo di Amministrazione</b></p> <p>L'Organo di Amministrazione può essere composto da un Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.</p> <p>L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro anni, salvo rinnovo espresso. Qualora l'organo sia collegiale e uno dei componenti venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni l'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori.</p> <p>I sostituti devono possedere i medesimi requisiti fissati per la nomina dei consiglieri e restano in carica fino alla scadenza dei quattro anni di mandato</p>	<p><b>Articolo 7</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) componenti, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uno nominato dalla Regione Campania;</li> <li>- tre sono nominati dal Presidente della Fondazione.</li> </ul> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni con esercizio pieno dei poteri finché non sono sostituiti e sono rieleggibili.</p> <p>Il Presidente può insediare il Consiglio di amministrazione una volta che ne siano nominati almeno i tre quinti dei componenti.</p>

<p>dei Consiglieri originariamente nominati.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di amministrazione decade e l'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina del nuovo Organo.</p> <p>All'Organo di Amministrazione compete di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;</li> <li>• disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Fondatori;</li> <li>• istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;</li> <li>• esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;</li> <li>• proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, i regolamenti concernenti l'organizzazione interna della Fondazione;</li> <li>• proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione;</li> <li>• provvedere all'eventuale nomina del Direttore della Fondazione, all'esito di procedure di evidenza pubblica, in conformità alle normative vigenti.</li> </ul> <p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, pec o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni solari prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti.</p> <p>Le funzioni di Segretario dell'Organo di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso.</p> <p>Delle sedute dell'Organo di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto</p>	<p>Laddove nel triennio di carica venga meno per qualunque motivo uno o più membri spetterà all'organo rispettivamente competente procedere alla sostituzione del consigliere venuto meno.</p> <p>I membri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme con gli altri al termine del mandato del consiglio in carica.</p> <p>Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione in carica comportano la cessazione dell'intero consiglio e la nomina di uno nuovo in conformità alle previsioni risultanti dal presente articolo. Gli incarichi di Consigliere di Amministrazione, ivi compresa quella di Presidente, sono svolti a titolo gratuito.</p> <p>Al momento dell'accettazione della nomina, il consigliere dovrà comunicare alla Fondazione un Indirizzo di posta elettronica al quale poter fare pervenire gli avvisi di convocazione e in genere le comunicazioni a lui rivolte. Detto indirizzo di posta elettronica potrà essere successivamente modificato dal Consigliere mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione ed al Direttore, se nominato.</p> <p><b>Articolo 8</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, è riservato al Consiglio di amministrazione il compito di predisporre e approvare i bilanci ed i regolamenti interni.</p> <p>Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri anche con facoltà del delegato di nominare procuratori se autorizzato in tal senso all'atto della originaria delega. Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, lo scioglimento della Fondazione, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra i dipendenti della Fondazione e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza indicando altresì ambiti di operatività, competenze e compenso. L'incarico conferito ha durata di tre anni.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al consiglio stesso. Presenza al Consiglio di amministrazione, se nominato, il Direttore della Fondazione, senza diritto di voto.</p> <p>La convocazione del Consiglio di amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o email, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione del Consiglio di amministrazione potrà avere luogo con avviso inviato un giorno prima rispetto alla data fissata per la riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso la posta elettronica certificata), ed i relativi documenti</p>
--	--

	<p>dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione. I Soci Fondatori possono in ogni momento richiedere copia dei verbali.</p>	<p>devono essere conservati. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario, ove nominato. Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno tre quinti dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il voto può essere anche espresso per corrispondenza in caso di assenza o impedimento alla partecipazione. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto al Consiglio. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza o con altre modalità che comunque assicurino la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.</p>
<b>Presidente</b>	<p><b>Art. 9 - Il Presidente</b>  Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Il Presidente della Fondazione dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile. Il Presidente della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione;</li> <li>• presiede il Consiglio di amministrazione, ove esistente; in caso di organo monocratico è amministratore unico;</li> <li>• convoca l'Assemblea dei Fondatori e vi partecipa senza diritto di voto; sviluppa l'azione della Fondazione ed è responsabile del suo buon andamento;</li> <li>• esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino all'Organo di Amministrazione o all'Assemblea dei Fondatori o che non siano stati conferiti, all'atto della nomina, al Direttore della Fondazione;</li> <li>• inoltra ai Soci Fondatori un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo semestre;</li> <li>• cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali.</li> </ul>	<p><b>Articolo 6</b>  Il Presidente è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon e rimane in carica per 3 (tre) anni. Il Presidente della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è il titolare effettivo, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;</li> <li>- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;</li> <li>- può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.</li> </ul> <p>In casi di particolare urgenza il Presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili o opportuni nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli poi tempestivamente alla ratifica del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può altresì nominare procuratori e delegati interni ed esterni per atti o categorie di atti.</p>
<b>Organo di controllo</b>	<p><b>Art. 10 - Il Collegio Sindacale</b>  Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati, esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dall'Assemblea dei Fondatori. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e la</p>	<p><b>Articolo 10</b>  L'organo di controllo (Collegio dei Sindaci Revisori) è formato da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Regione Campania;</li> </ul>

	<p>carica è rinnovabile. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile.</p> <p>Il Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;</li> <li>• effettua verifiche di cassa;</li> <li>• provvede al riscontro della gestione finanziaria;</li> <li>• esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.</li> </ul> <p>I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un membro effettivo nominato dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon;</li> <li>- un membro supplente nominato dalla Regione Campania;</li> <li>- un membro supplente nominato dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon.</li> </ul> <p>Essi sono scelti tra gli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio di Previsione, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili e, in assenza di un organismo di vigilanza, esercita, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, la revisione legale dei conti; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.</p> <p>Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in cui si approvano i bilanci. Possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di amministrazione, per cui devono essere comunque convocati. La convocazione potrà essere effettuata secondo le medesime modalità di cui all'articolo 8.</p> <p>I membri del Collegio dei Sindaci Revisori durano in carica per 3 (tre) anni e sono rinnovabili ai sensi dell'articolo 2400 del Codice civile.</p> <p>Nei casi di legge (attualmente, art. 31 D. lgs 117/2017) ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.</p>
<p><b>Direttore della Fondazione</b></p>	<p><b>Art. 11 - Il Direttore della Fondazione</b></p> <p>L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione, all'esito di procedure di evidenza pubblica, in conformità alle normative vigenti. Con l'atto di nomina, l'Organo di Amministrazione definisce durata dell'incarico, competenze e compenso del Direttore e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza.</p> <p>L'incarico di Direttore è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione, in ogni caso entro i limiti degli stanziamenti in</p>	<p><b>Figura disciplinata all'interno dell'articolo 8</b></p>

	<p>bilancio e comunque, in misura non superiore a quanto previsto per il personale dirigenziale dal CCNL-Area della Dirigenza.</p> <p>Il Direttore della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;</li> <li>• è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici;</li> <li>• è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Fondatori e dei provvedimenti dell'Organo di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente;</li> <li>• può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.</li> </ul>	
<p><b>Comitato di Indirizzo e Garanzia</b></p>	<p><b>Art. 12 - Il Comitato di Indirizzo e Garanzia</b></p> <p>Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è composto da 11 membri, compreso il Presidente.</p> <p>Al Comitato partecipano di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, o suo delegato;</li> <li>• il Direttore pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, o suo delegato;</li> <li>• il Coordinatore del Collegio dei Primari Emeriti dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, o suo delegato.</li> </ul> <p>Otto degli undici membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori tra eminenti personalità del mondo culturale o scientifico, su designazione di quattro componenti per ciascun socio fondatore.</p> <p>L'Assemblea dei Fondatori individua il Presidente tra i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo; il Comitato resta in carica per cinque anni dalla nomina. Le cariche sono rinnovabili.</p> <p>Il Comitato di Indirizzo e Garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta le linee programmatiche delle attività culturali, scientifiche e di formazione;</li> <li>• sovrintende alle attività di pubblicazione ed editoriali, su supporti cartaceo, audiovisivo o multimediale;</li> <li>• esprime parere sui programmi poliennali, potendo proporre all'Assemblea dei Fondatori ogni integrazione o variazione ritenuta utile a promuovere e dare impulso alle iniziative della Fondazione;</li> <li>• può in ogni momento formulare proposte motivate sulle iniziative che la Fondazione può perseguire e promuovere.</li> </ul> <p>Il Comitato di Indirizzo e Garanzia non svolge alcuna funzione amministrativa, operativa o direzionale.</p>	<p><b>Articolo 5</b></p> <p>La Fondazione è posta sotto la tutela morale di un Comitato di Garanti con funzione di Comitato Etico costituito da 3 (tre) membri e resta in carica per 3 (tre) anni. I componenti sono così nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un componente, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione Campania;</li> <li>- due componenti sono nominati dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon.</li> </ul> <p>Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza delle attività della Fondazione rispetto ai valori perseguiti.</p> <p>Il Comitato dei Garanti redigerà un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Il Comitato dei Garanti esprime il proprio parere non vincolante sugli argomenti per i quali è interpellato, tutte le volte che almeno tre quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione o il Presidente ne faccia richiesta. Il ruolo di Garante è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori.</p> <p>Il Comitato dei Garanti è composto da 3 (tre) membri esterni all'Ospedale Pediatrico Santobono e alla Fondazione, scelti tra soggetti con qualificazione ed esperienza in alcuni tra i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblica amministrazione, governance di servizi sanitari, ricerca scientifica, contabilità, bilancio e controllo interno, ovvero si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni, nella cultura e nelle arti. I membri possono essere rieletti. I membri del Comitato dei Garanti prestano la propria opera gratuitamente.</li> </ul>

	<p>Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno tre giorni solari prima dell'adunanza attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, di cui sia certo l'avvenuto recapito al destinatario.</p> <p>Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate, entro i limiti delle risorse all'uopo stanziato in bilancio.</p>	
<b>Sostenitori</b>	<p><b>Art. 13- Sostenitori</b></p> <p>Possono divenire sostenitori della Fondazione tutti gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che intendono sostenere le attività della Fondazione attraverso specifiche elargizioni o prestazioni ovvero offrendo la loro testimonianza per la diffusione delle attività della Fondazione e per la promozione dell'immagine della stessa.</p> <p>Lo status di sostenitore è attribuito dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Presidente.</p>	<b>Articolo eliminato</b>
<b>Libri sociali e bilancio</b>	<p><b>Art. 14 - Bilanci</b></p> <p>L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.</p> <p>L'Assemblea dei Fondatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il trenta ottobre di ogni anno, approva il bilancio di previsione per l'esercizio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il trenta aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.</li> </ul> <p>In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il trenta giugno.</p>	<p><b>Articolo 11</b></p> <p>I Libri sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il libro dei verbali del Presidente e del Consiglio di amministrazione;</li> <li>- Il libro dei verbali del collegio dei Sindaci revisori;</li> <li>- ogni altro libro necessario a termine di legge.</li> </ul> <p>L'esercizio finanziario della Fondazione va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, in caso di particolari esigenze), il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e provvede al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 30 (trenta) ottobre per l'esercizio dell'anno successivo. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati secondo delibera del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge.</p> <p>Potranno essere redatti, ai fini di monitoraggio dell'andamento della situazione, dei bilanci infrannuali.</p>
<b>Durata ed estinzione</b>	<p><b>Art. 15 - Durata ed estinzione</b></p> <p>La Fondazione è a tempo indeterminato. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, che nominerà anche il Liquidatore, ad altre ONLUS</p>	<p><b>Articolo 13</b></p> <p>In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi, ai sensi dell'art.9 del D. Lgs 117/2017 ad altro/i Ente/i del Terzo settore operanti preferibilmente nel campo sanitario e/o della ricerca sanitaria, previo</p>

	operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta per legge. I beni affidati alla Fondazione in concessione d'uso, o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa.	parere del competente Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta per legge.
<b>Rinvio normativo</b>	<b>Art. 16 - Rinvio</b> Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.	<b>Articolo 14</b> Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli Organi Amministrativi vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni di legge.
<b>Organo consultivo</b>	<b>Organo non presente</b>	<b>Articolo 9</b> Il Comitato Consultivo è formato da 5 (cinque) esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, delle professioni, del terzo settore, delle Istituzioni, dell'associazionismo, della cultura, delle arti e dello sport. I componenti sono così nominati: - due componenti, di cui uno con funzione di Presidente, sono nominati dall'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon; - tre componenti sono nominati dalla Regione Campania. Il Comitato Consultivo svolge, nei confronti del consiglio, funzione consultiva e propositiva al fine del raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione. Resta in carica per la durata di 3 (tre) anni e comunque per un periodo non superiore a quello di vigenza della carica del Consiglio di amministrazione stesso. Il comitato consultivo esprime il proprio parere non vincolante sugli argomenti per i quali è interpellato tutte le volte che almeno tre quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione o il Presidente ne faccia richiesta. I membri del Comitato Consultivo prestano la propria opera gratuitamente. Il Comitato Consultivo redigerà un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività.
<b>Modifiche dello Statuto</b>		<b>Articolo 12</b> Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate, nel rispetto delle previsioni di legge e dello scopo originario della Fondazione, dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole del Presidente.